



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI



APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 25 SETTEMBRE 2024

Art. 1 – Generalità

1. Il progetto del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (di seguito indicato anche con l'acronimo CCRR) opera nell'area dell'Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione e nasce dalla consapevolezza che per formare i cittadini di domani, responsabili e consapevoli delle dinamiche democratiche e partecipative di una comunità, è essenziale far vivere esperienze di partecipazione diretta alla vita amministrativa attraverso uno strumento di partecipazione calibrato sulle esigenze dei bambini e/o ragazzi.

2. Il CCRR costituisce un reale luogo di proposta, di scambio e di riflessione in cui le ragazze ed i ragazzi sono chiamati ad assumere un ruolo propositivo e consultivo sia nei confronti delle problematiche che li riguardano direttamente sia verso tematiche di interesse generale in cui sia necessario acquisire la loro visione. La partecipazione attiva e consapevole dei ragazzi alla vita comunitaria contribuisce a maturare il senso di appartenenza al proprio territorio rafforzando altresì la consapevolezza della necessità di proteggere e valorizzare "la cosa pubblica", intesa come l'insieme del patrimonio strutturale ed ambientale di proprietà collettiva.

Art. 2 – Principi

1. L'Amministrazione Comunale, nel solco delle politiche attive volte alla formazione del giovane cittadino, favorisce la crescita sociale e culturale dei ragazzi, nonché la consapevolezza, in loro, dei diritti e dei doveri verso le Istituzioni e verso la comunità cittadina.

A tal fine, d'intesa con l'Istituto Comprensivo Scolastico presente sul territorio, ed in conformità all'art.44 del vigente Statuto Comunale e alle linee programmatiche di mandato amministrativo 2024/2029, viene istituito il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi quale organo partecipativo rivolto agli studenti frequentanti l'Istituto scolastico suddetto e diretto ad una loro partecipazione attiva alla vita pubblica locale.

2. L'istituzione del CCRR si ispira ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991. La Convenzione afferma e protegge i diritti di ogni essere umano di età inferiore ai diciotto anni comprendendo quindi i periodi dell'infanzia e dell'adolescenza: in particolare l'art. 12 sancisce il diritto del bambino e dell'adolescente ad essere ascoltato.

3. Oltre alla Convenzione ONU i principi di riferimento si ritrovano anche nella Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori del 1996, ratificata dall'Italia nel 2003 e nella Legge n. 285 del 27 agosto 1997, in particolare con l'art. 7 in cui si esplicita la possibilità di "...promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa"

Art. 3 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, regolamentando l'esercizio dei diritti e dei doveri dei giovani Consiglieri.

2. Finalità del CCRR è consentire la partecipazione attiva ai bambini ed agli adolescenti in età scolare della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, ai lavori attinenti alla promozione di idee e progetti, iniziative ed azioni che possano riguardare la nostra città. Le attività del CCRR contribuiranno a formare persone libere, autonome, capaci di dare un apporto costruttivo alla convivenza democratica favorendo, in tal modo, l'impegno e la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi al progresso civile della propria comunità.

3. Il CCRR si prefigge altresì di accrescere nei bambini e ragazzi la consapevolezza di essere parte integrante della comunità e di essere attenti interlocutori degli Amministratori che si impegnano ad ascoltare i loro punti di vista e le loro idee, ritenendo queste ultime una risorsa per la comunità, educandoli alla democrazia, alla pace, alla tolleranza e all'inclusione sociale con l'intento di sensibilizzarne lo spirito critico e la consapevolezza di essere protagonisti del proprio futuro nell'ambito di una esperienza di cittadinanza attiva.

4. Il CCRR ha il compito di deliberare in via propositiva e/o consultiva sulle materie che li riguardano, in particolare su: pubblica istruzione, progetti educative, politica ambientale e qualità della vita, sport e tempo libero, attività ludiche, cultura e spettacolo.

Art. 4 - I soggetti

1. Sono chiamati a supportare e coinvolgere il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi:

- a) il Sindaco;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio Comunale;
- d) il personale comunale;
- e) il Dirigente Scolastico e gli insegnanti che intenderanno partecipare all'iniziativa, i quali assicureranno ai bambini ed agli adolescenti spazi da dedicare, durante l'attività didattica, al confronto ed all'informazione;
- f) le famiglie, che dovranno supportare i bambini e gli adolescenti, senza condizionamenti di sorta, ma mediante la partecipazione attiva alle attività che il Consiglio dovrà in seguito svolgere.

2. Gli amministratori del Comune, in persona del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri per le rispettive deleghe, a conclusione di ogni CCRR, dovranno raccogliere le idee e le istanze dei ragazzi, già verbalizzate durante il Consiglio, e valutarne la loro realizzazione.

Art. 5 - Elettorato attivo

1. Possono esprimersi su un candidato in votazioni per l'elezione ad una carica i bambini e gli adolescenti che frequentano le classi V della Scuola Primaria e le classi I, II e III della Scuola Secondaria di primo grado.

Art. 6 - Elettorato passivo

1. Possono ricoprire cariche elettive, e quindi possono essere eletti Consiglieri del CCRR., i bambini e gli adolescenti che frequentano dalla classe V della scuola primaria alla classe terza della Scuola secondaria di primo grado del Comune di Chianciano Terme. Possono essere candidati a Sindaco tutti i Consiglieri già eletti.

Art. 7 – Composizione ed Elezioni del CCRR

1. Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi è costituito dal Sindaco e da n.11 consiglieri garantendo la parità di genere e dura in carica n. 3 anni scolastici.

2. Le elezioni si svolgono nel mese di ottobre all'interno di ciascun plesso scolastico attraverso la proposta di due liste di candidati: lista A contenente n. 12 candidati delle classi V primaria e I Secondaria di primo grado e lista B contenente n. 12 candidati delle classi II e III Secondaria di primo grado. Le liste, composte ciascuna da 6 maschi e 6 femmine, devono essere sottoscritte da almeno cinque sostenitori delle stesse classi.

3. Entro il giorno 30 del mese di settembre di ciascun anno, in ognuno dei plessi scolastici interessati alla elezione del CCRR, sarà costituita a cura del Responsabile d'istituto una Commissione di Vigilanza che avrà il compito di provvedere alla raccolta delle candidature e di controllare che tutte le procedure elettorali si svolgano con regolarità.

Detta Commissione dovrà essere composta da personale docente e da ragazzi aventi diritto di voto e potrà comprendere anche personale non docente e rappresentanti dei genitori.

Tale Commissione dovrà provvedere anche per la formazione dei seggi che saranno in numero di uno per ogni plesso scolastico.

La stessa Commissione avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti alle procedure elettorali.

4. La Commissione di Vigilanza di ciascun plesso esamina la regolarità delle candidature ed entro il giorno 10 del mese di ottobre le trasmette, unitamente al profilo scritto del candidato e al programma, all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune che provvede a predisporre le schede di votazione e tutto il materiale cartaceo da utilizzare per le operazioni di voto.

Qualora non sia presentata alcuna candidatura, l'elezione non avrà luogo con riferimento a quel plesso scolastico.

5. Entro il giorno 15 del mese di ottobre la Commissione di Vigilanza provvederà alla redazione delle Liste Elettorali su cui devono essere iscritti tutti gli aventi diritto al voto in relazione alle classi di riferimento.

Sempre entro il giorno 15 del mese di ottobre la Commissione di Vigilanza di ciascun plesso provvede alla costituzione del seggio elettorale che dovrà essere composto da un insegnante e n. 4 alunni, un Presidente e tre scrutatori, scelti fra gli aventi diritto al voto. L'insegnante avrà funzioni di segretario.

6. L'elezione si svolgerà in orario scolastico in un giorno compreso tra il 25 e il 31 ottobre. Ogni elettore avrà diritto ad esprimere una preferenza per uno dei candidati indicati nella scheda di votazione.

Un componente del seggio dovrà registrare sulle liste elettorali che l'elettore ha votato.

Al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio procedono allo spoglio dei voti e alla proclamazione degli eletti. Risultano eletti 6 candidati per ognuna delle due liste tra coloro che hanno avuto più voti.

A parità di voti, risulteranno eletti i più giovani di età.

7. In relazione alle operazioni di voto, di spoglio delle schede e di proclamazione degli eletti, dovrà essere redatto da ciascun seggio un verbale che sarà trasmesso in copia al Sindaco del Comune di Chianciano Terme per gli adempimenti di competenza in relazione all'insediamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Art. 8 - Proclamazione del Sindaco del CCRR

1. La prima seduta del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è convocata dal Sindaco del Comune di Chianciano Terme entro il 10 di novembre.

2. Nella prima seduta, coloro che intendono candidarsi alla carica di Sindaco presentano in maniera sintetica il proprio programma al CCRR. A maggioranza dei componenti ed a scrutinio segreto, viene eletto il Sindaco del CCRR il quale, rispettando la diversità di genere, nomina i quattro Assessori e il Vice Sindaco e presenta gli indirizzi generali di governo.

3. In tale seduta il Sindaco del Comune di Chianciano Terme investe ufficialmente della carica il Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi, consegnandogli la fascia tricolore e facendogli pronunciare la seguente formula di rito: *"Io , Sindaco del Consiglio Comunale delle Ragazze*

e dei Ragazzi di Chianciano Terme dichiaro davanti ai cittadini, ragazzi e adulti, di svolgere con impegno, lealtà e sincerità il mio dovere”.

4. La fascia verrà indossata in ricorrenza delle cerimonie ufficiali alle quali il Sindaco del CCRR sarà chiamato a partecipare.

5. Nel caso di fuoriuscita dalla Scuola, durante il mandato elettorale, del Sindaco del CCRR eletto sarà sostituito dal Vice Sindaco. In mancanza dell'uno o di entrambi saranno eletti Sindaco e Vice Sindaco coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Il numero dei consiglieri è ricostituito attingendo ai primi non eletti delle due liste.

Art. 9 - Funzioni e Compiti del CCRR e della Giunta

1. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è presieduto dal Sindaco dei ragazzi il quale:

- rappresenta il Consiglio Comunale;
- convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio e della Giunta, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- esercita ogni altra funzione demandatagli dal Regolamento.

2. La Giunta Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi dovrà discutere e proporre gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

3. Il CCRR dovrà riunirsi almeno due volte durante all'anno presso la sala consiliare comunale e può svolgersi anche nei giorni e nelle ore scolastiche. Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria solo su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti (escluso il Sindaco). Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Sindaco. Possono, altresì, essere stabiliti:

- da un terzo dei consiglieri per mezzo di esplicita richiesta;
- a maggioranza dei consiglieri nel corso della seduta precedente;

4. Al termine della discussione, per mezzo del Segretario individuato dall'amministrazione comunale, il CCRR invia al Sindaco del Consiglio Comunale degli adulti, nonché all'Istituto Scolastico il verbale della seduta che riporta il contenuto e gli esiti finali della discussione. Il Sindaco del Comune di Chianciano Terme, nel caso in cui le decisioni assunte coinvolgano competenze del Comune, provvede a trasmettere tale comunicazione agli uffici competenti all'interno dell'ente e cura che sia dato riscontro a tale comunicazione. La scuola provvederà a diffondere il contenuto dei verbali a tutti gli alunni.

5. Le decisioni prese dal CCRR e dalla relativa Giunta non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale e sono esplicitate sotto forma di proposte e pareri da sottoporre all'attenzione degli organi amministrativi cittadini.

6. Le sedute del CCRR sono aperte al pubblico.

7. Tutti possono assistere allo svolgimento delle sedute ma non partecipare attivamente. È richiesta agli uditori disciplina e doveroso rispetto del regolamento nonché delle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di privacy.

Art. 10- Modalità di svolgimento del CCRR

1. Per essere valida, ogni seduta necessita della presenza della metà più uno dei Consiglieri al momento dell'appello, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. In caso di assenza del numero legale il Sindaco del CCRR deve procedere ad effettuare una nuova convocazione a data da stabilirsi.
3. Il Consigliere che durante il Consiglio vuole prendere parola sull'argomento all'ordine del giorno, deve prenotare l'intervento con alzata di mano.
4. Le votazioni avvengono attraverso il voto palese e con alzata di mano.

Art. 11 – Segretario

1. Il Segretario del CCRR è individuato dal Comune di Chianciano Terme tra il personale dipendente comunale.
2. Il Segretario assiste il Sindaco del CCRR nelle attività di convocazione della seduta e nel corso della stessa. Tra i compiti più rilevanti rientrano:
 - procedere con l'appello dei presenti;
 - verificare che venga rispettato l'ordine del giorno;
 - redigere un breve verbale contenente la discussione e le decisioni assunte;
 - curare la pubblicazione dei verbali sul sito internet comunale;
 - inviare i verbali, una volta redatti, ai soggetti individuati all'art. 8 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 12 - Modificazioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato oltre che mediante deliberazione del Consiglio comunale degli Adulti, anche previa valutazione da parte del CCRR, espressa con voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti, le cui risultanze verranno trasmesse successivamente al Consiglio Comunale degli Adulti, che dovrà pronunciarsi in merito ed eventualmente procedere all'approvazione del Regolamento modificato.

Art. 13 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento, per comprovati motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 6 comma 5 dello Statuto Comunale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Il presente Regolamento è trasmesso all'Istituto Comprensivo del Comune di Chianciano Terme per la condivisione degli obiettivi e gli adempimenti di propria competenza.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Chianciano Terme e con ogni altro mezzo presso l'Istituto Comprensivo del Comune di Chianciano Terme.